

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 07458/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7458 del 2025, proposto da Passalacqua & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella Annina, Federico Fazzina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti s.p.a., non costituita in giudizio;

nei confronti

D.M. Trasporti S.r.l., Torello Trasporti S.r.l., Logicista Sepe Group S.R.L, Di Viesto Gabriele e F.lli S.n.c., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di ammissione alla misura di incentivazione denominata “Sea Modal Shift” - I annualità (viaggi dal 6 dicembre 2023 al 5 dicembre 2024), come comunicato dal soggetto gestore - la società RAM S.p.A. - con nota trasmessa a mezzo e-mail in data 23 aprile 2025 (doc. 1), confermata con successiva e-mail del 28 maggio 2025 (doc. 2);
- del Regolamento di cui al Decreto Interministeriale n. 166 del 11 ottobre 2023, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (doc. 3)
- del Decreto Direttoriale n. 42 del 6 dicembre 2023, attuativo dell'incentivo Sea Modal Shift di cui al predetto Decreto Interministeriale MIT-MEF 11 ottobre 2023, n. 166 (doc. 4);
- del Decreto Direttoriale n. 53 del 20 dicembre 2023, con cui è stato approvato l'elenco delle imprese beneficiarie (doc. 5);
- del Decreto Direttoriale n. 1 del 12 gennaio 2024, recante l'individuazione di nuove rotte aggiuntive rispetto a quelle già indicate nell'Allegato A del Regolamento sopra indicato (doc. 6);
- del Decreto Direttoriale n. 53 del 31 luglio 2024, recante l'individuazione delle modalità di richiesta dell'acconto per l'incentivo Sea Modal Shift - I annualità (doc. 7);
- del Decreto Direttoriale n. 1 del 23 gennaio 2025, recante indicazione delle

modalità

operative per la presentazione delle istanze di rendicontazione (doc. 8);

- ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque pregiudizievole per

il ricorrente, anche se non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ai controinteressati prodotta da parte ricorrente in data 3 settembre 2025;

Rilevato, in particolare, che questa deduce:

-che con decreto direttoriale n. 53 del 20 dicembre 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite del soggetto gestore RAM s.p.a., ha approvato l'elenco delle imprese beneficiarie del contributo, per un totale di 603 operatori economici;

-che tali imprese rivestono la qualifica di controinteressati, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso, specialmente in relazione ai motivi che deducono l'illegittimità della lex specialis, è suscettibile di travolgere l'intera procedura di ammissione e, di conseguenza, incide in modo diretto ed immediato nella sfera giuridica dei soggetti ammessi;

-che il numero dei controinteressati è particolarmente elevato e la individuazione di ciascuno di essi e la notificazione individuale risulterebbero estremamente difficili e oltremodo onerose;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Preso atto di quanto dalla parte esposto e ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del

contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere indicato quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui riportare gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo

dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

-curi che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico di quest'ultimo, di una documentata evidenza della commisurazione dei costi sostenuti ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a., con le modalità e nel rispetto dei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 settembre 2025.

Il Presidente
Francesco Mele

IL SEGRETARIO